

CAPITOLATO D'ONERI

AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO "COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI IL SOLLIEVO"

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 (Oggetto)
- Articolo 2 (Finalità)
- Articolo 3 (Esternalizzazione della gestione)
- Articolo 4 (Terminologia e abbreviazioni)

CAPO II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- Articolo 5 (Capacità ricettiva)
- Articolo 6 (Destinatari)
- Articolo 7 (Obiettivi)
- Articolo 8 (Area territoriale)
- Articolo 9 (Caratteristiche della struttura)
- Articolo 10 (Modalità di accesso e di dimissione degli ospiti)
- Articolo 11 (Organizzazione e regole della vita comunitaria)
- Articolo 12 (Personale)
- Articolo 13 (Controlli e verifiche)
- Articolo 14 (Obbligo di documentazione e rendicontazione)
- Articolo 15 (Qualità percepita)
- Articolo 16 (Aggiornamento e formazione del personale)
- Articolo 17 (Quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite)
- Articolo 18 (Modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali)

CAPO III – DURATA DELL'APPALTO, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

- Articolo 19 (Durata della gestione del servizio)
- Articolo 20 (Obblighi del gestore nei confronti del personale)
- Articolo 21 (Corrispettivo contrattuale del servizio)
- Articolo 22 (Responsabilità ed assicurazioni)
- Articolo 23 (Cauzione definitiva e assicurazioni RC)
- Articolo 24 (Controlli e verifiche)

CAPO IV - RISOLUZIONE, CONTROVERSIE, NORME FINALI

- Articolo 25 (Risoluzione del contratto)
- Articolo 26 (Facoltà di subentro nella gestione del servizio)
- Articolo 27 (Interruzione del servizio)
- Articolo 28 (Subappalto)
- Articolo 29 (Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore)
- Articolo 30 (Cooperazione)
- Articolo 31 (Controversie)
- Articolo 32 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 33 (Stipula del contratto)
- Articolo 34 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- Articolo 35 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)
- Articolo 36 (Domicilio eletto del Gestore del servizio)
- Articolo 37 (Norme finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente capitolato d'oneri disciplina i contenuti dell'affidamento in appalto delle attività assistenziali, tutelari e alberghiere a favore degli ospiti della Comunità Alloggio per persone con Disturbi Mentali "IL SOLLIEVO", struttura residenziale autorizzata al funzionamento per la tipologia di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della L.r. 20/2002 con autorizzazione n. 10 del 12/03/2012 rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto, ubicata in un appartamento in locazione sito in Via Goffredo Mameli, n. 3, scala B, interno 3, del Comune di San Benedetto del Tronto. Le prestazioni e gli interventi offerti devono garantire il rispetto dei requisiti previsti per questa tipologia di servizio dalla Legge regionale n. 20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004.

La Comunità Alloggio per persone con disturbi mentali "IL SOLLIEVO" è un servizio residenziale a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo di convivenza di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico – riabilitativo in strutture e servizi sanitari, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

La Comunità Alloggio "IL SOLLIEVO" offre alla persona con disturbi mentali un'abitazione adeguata e confortevole e fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto, collegati con un servizio di assistenza di carattere domestico e con i servizi territoriali del Dipartimento di Salute Mentale della ASUR Area Vasta n. 5.

Articolo 2 (Finalità)

La Comunità Alloggio "IL SOLLIEVO" dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21, d'ora in poi denominato ATS 21, si propone l'obiettivo di compiere un significativo lavoro di interscambio con le varie realtà del territorio al fine di sensibilizzare e coinvolgere le stesse sulla problematica della Psichiatria e sugli interventi, nel campo della riabilitazione psico-sociale, di integrazione sociale, di formazione e di inserimento lavorativo. La sua realizzazione nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, nei pressi della sede ospedaliera, agevola le relazioni con il DSM e il Centro Diurno per la Salute Mentale, nonché con il Progetto Servizi di Sollievo – Famiglie in rete ex DGR 2966/2001 e le realtà associative presenti.

L'intervento che il servizio intende compiere è il mantenimento e il recupero delle abilità sociali delle persone ospiti della struttura, visto come stimolo per la persona nello sviluppare competenze che gli consentano un pieno recupero del ruolo sociale: pur permanendo le alterazioni psicopatologiche che definiscono la malattia mentale, si prevedono interventi socio-riabilitativi che veicolino la possibilità di un'integrazione armonica e accettabile dell'individuo con la sua realtà sociale.

L'attuazione del percorso riabilitativo viene individualizzato attraverso contatti con il soggetto, la famiglia e il Dipartimento di Salute Mentale al fine di garantire quanto più possibile:

- il rapporto tra l'utente e il proprio ambiente di vita familiare e sociale che permetta una sinergia continua tra questi e la comunità locale chiamata a partecipare attivamente;
- un sollievo alla famiglia in situazioni di emergenza.

Articolo 3 (Esterneizzazione della gestione)

La gestione del servizio è esternalizzata e affidata in appalto a Cooperative sociali di tipo "A", loro Consorzi o RTI che a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono esternalizzate, conformemente a quanto previsto all'art. 21 "Corrispettivo contrattuale" del presente capitolato d'oneri, le figure professionali relative al Responsabile del servizio e ai 2 Operatori Socio-Sanitari, la fornitura dei pasti giornalieri, il servizio di pulizia, lavanderia e guardaroba, le utenze relative alla fornitura di acqua, luce, gas, telefono e l'assicurazione responsabilità civile.

Articolo 4 (Terminologia e abbreviazioni)

Si intende per:

- ATS 21: l'Ambito Territoriale Sociale 21 che per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto, comune capofila, è il Settore concedente a terzi la gestione del servizio associato "Comunità alloggio per persone con disturbi mentali";
- Gestore del servizio: la Cooperativa sociale affidataria della gestione del servizio
- CCIA: Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- RTI: Raggruppamento temporaneo di imprese

- CADM: Comunità Alloggio per Persone con Disturbi Mentali
- UVI: Unità Valutativa Integrata
- PAI: Piano di Assistenza Individualizzato.

CAPO II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 5 (Capacità ricettiva)

1. La capacità recettiva della Comunità Alloggio è di n. 6 posti letto di cui 1 di pronto intervento, al fine di garantire all'utente e alla sua famiglia in situazione di criticità, la possibilità di usufruire di un supporto temporaneo. In particolare, la Comunità Alloggio, compatibilmente con la disponibilità, garantisce n. 1 posto letto per cicli di ricovero temporaneo della durata di massima di 60 giorni (derogabile per ulteriori 30 giorni per documentate esigenze), con funzione di sollievo alla famiglia. Sono possibili altresì cicli di inserimento temporaneo ripetuti nell'arco dell'anno, sempre compatibilmente con la disponibilità dei posti letto.

Articolo 6 (Destinatari)

1. La Comunità è un servizio socio-assistenziale a carattere residenziale per quei pazienti psichiatrici che, pur avendo una sufficiente capacità di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni personali, presentano difficoltà relazionali che impediscono una normale collocazione abitativa in famiglia o altrove. I destinatari del Servizio sono persone con disturbi mentali, con un buon livello di autosufficienza e un residuo minimo di bisogno assistenziale socio-sanitario.

2. L'accesso alla Comunità avviene tramite Unità Valutativa Integrata (U.V.I.) e progetto integrato socio-sanitario, predisposto dai servizi socio-sanitari e condiviso con gli operatori in essa operanti.

Articolo 7 (Obiettivi)

1. Il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai beneficiari e alle loro famiglie un valido strumento operativo di sostegno psico-sociale attraverso l'istituzione di una nuova struttura residenziale;
- offrire ai beneficiari delle opportunità di integrazione socio-lavorativa con la promozione (pur se in un ambiente protetto) dell'autonomia personale, di una reale integrazione sociale ed economica nell'ambito di un contesto solidaristico e/o cooperativo;
- rispondere costruttivamente a un urgente bisogno del territorio caratterizzato dalla mancanza di strutture residenziali specifiche per la Salute Mentale.

2. Obiettivi specifici:

- soddisfacimento dei bisogni abitativi di quelle persone per le quali non sia pensabile un momentaneo o completo reinserimento in famiglia;
- riabilitazione dal punto di vista psico-sociale e supporto psicologico ai beneficiari e ai loro familiari;
- sviluppo dell'autonomia nella cura e nella gestione degli ambiti personali;
- sviluppo e mantenimento delle capacità e delle potenzialità personali;
- sviluppo e/o recupero dell'autonomia personale e sociale;
- reinserimento sociale attraverso il senso di appartenenza al territorio;
- incremento dei loro interessi attraverso le varie attività;
- sviluppo e/o potenziamento delle abilità lavorative e professionali;
- inserimento in contesti lavorativi protetti.

Articolo 8 (Area territoriale)

1. Il Progetto di comunità interessa tutti i Comuni che afferiscono all'ATS 21, ovvero: Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Ripatransone e San Benedetto del Tronto, Comune presso cui è ubicata la struttura in considerazione della sua posizione logistica ottimale rispetto ai collegamenti con i diversi enti istituzionali di riferimento predisposti per la Salute Mentale e i Servizi Sociali territoriali.

Articolo 9 (Caratteristiche della struttura)

1. La Comunità Alloggio "IL SOLLIEVO" è ubicata in Via Goffredo Mameli, n. 3, scala B, interno 3, del Comune di San Benedetto del Tronto, la cui disponibilità deriva da contratto di locazione, situata in prossimità dell'Ospedale Civile, del DSM e del Centro Diurno riabilitativo.

2. La struttura individuata ha una superficie lorda di 150 mq ed è situata al piano terra di un immobile di recente costruzione ed ha le caratteristiche di civile abitazione.

3. La struttura, nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla legge regionale n.20/2002, è composta da:

- soggiorno – pranzo – angolo cottura;

- n. 3 bagni;

- n. 3 camera da letto doppie;

- n. 1 camera da letto singola;

- studio.

4. La struttura è completa di arredi (cucina, tavoli, sedie, divano, letti, armadi, eccetera). Il Gestore del servizio prenderà in consegna la struttura e gli arredi presenti e sarà il diretto e unico responsabile della conduzione della stessa, dell'uso e della conservazione dei beni mobili presenti. Il Gestore procederà alla voltura delle utenze di acqua, gas, luce e utenza telefonica a proprio nome. Il Gestore è responsabile del rispetto delle norme contenute nel contratto di locazione e nel regolamento di condominio.

5. La planimetria della struttura è allegata al presente capitolato; prima della presentazione dell'offerta l'offerente dovrà effettuare un **sopralluogo** presso la struttura secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Articolo 10

(Modalità di accesso e di dimissione degli ospiti)

1. La formazione del gruppo, il numero e le caratteristiche delle persone conviventi sono definiti congiuntamente dal responsabile della struttura, dai servizi sociali dei Comuni e dal DSM, con particolare attenzione alle dinamiche relazionali ed alla promozione di percorsi integrati di risocializzazione e di inserimento lavorativo realizzati con il coinvolgimento del terzo settore.

2. Gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e dell'ATS 21 formulano le proposte di ammissione alla Comunità alloggio sulla base delle segnalazioni provenienti dai diversi servizi operanti sul territorio; la valutazione di idoneità e la decisione di ammissione al servizio spetta all'Unità valutativa integrata (UVI) composta dai servizi sociali e sanitari competenti.

3. Qualora il numero delle richieste risulti superiore ai posti disponibili, si procederà alle ammissioni secondo un ordine di graduatoria formulato in base a: 1. Gravi situazioni sociali, ambientali e relazionali; 2. Condizioni economiche. In caso di parità di situazioni, l'ammissione sarà autorizzata tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. L'ingresso nella comunità alloggio è subordinato a valutazione da parte dell'U.V.I. (Unità Valutativa Integrata) e all'accettazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) nonché delle regole di convivenza generali da parte dell'ospite e della propria famiglia. I primi tre mesi di permanenza sono da considerarsi di prova. Superati gli stessi e in assenza di eventi tali da pregiudicare la buona convivenza del nuovo ospite e di quelli già residenti, viene disposta l'ammissione definitiva.

5. Le presenze sono registrate giornalmente dal responsabile della struttura su un apposito registro e comunicate mensilmente ai comuni che hanno ospiti nella struttura e al DSM.

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

6. La dimissione dalla Comunità alloggio verrà valutata dall'UVI in base a criteri di 1) autonomia (le persone più autonome, una volta dimesse dalla Comunità alloggio, saranno seguite dal servizio sociale del Comune e del DSM); 2) regressione e/o aggravamento (al verificarsi di regressione e/o aggravamento, che impediscano la permanenza nella Comunità alloggio, si procederà al ricovero in strutture residenziali più idonee); 3) incompatibilità tra i membri (nel caso di problemi legati all'incompatibilità tra gli ospiti della Comunità alloggio, verranno attivate tutte le soluzioni per migliorare il clima comunitario, di fronte a problemi insolubili, verrà valutato dall'UVI un percorso alternativo per l'utente.)

Articolo 11

(Organizzazione e regole della vita comunitaria)

1. L'ATS 21, sentita l'UVI, stabilisce le regole di convivenza generali a cui devono attenersi gli utenti, le famiglie e gli operatori del servizio.

I rapporti con le famiglie e/o la rete parentale sono improntati alla collaborazione ed alla comprensione delle problematiche emerse o emergenti.

2. Le visite dei familiari ed amici sono favorite con un ampio orario di accesso sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori e sono preventivamente concordate con il responsabile di struttura sulla base di apposito regolamento.

3. Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Comunità Alloggio, per gli ospiti verrà concordato un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti,

che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

4. Le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa sono svolte dal personale appositamente addetto alla struttura. È, inoltre, assicurata la presenza programmata degli operatori del DSM - ASUR Area Vasta n. 5, in relazione alle esigenze e alle problematiche delle persone che vi risiedono.

5. Agli ospiti della Comunità alloggio si applica la normativa vigente per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio adottato dall'ASUR Area Vasta n. 5.

6. La Comunità Alloggio è equiparata al domicilio per cui valgono nell'assistenza primaria tutte le norme riconducibili all'assistenza domiciliare dei cittadini.

In particolare:

- lo psichiatra del DSM di riferimento ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si prende cura della continuità terapeutica;

- lo psichiatra e il Medico di Medicina Generale assicurano le visite e gli interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi Regionali;

- la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale assicurano l'attività per i casi di loro competenza.

Articolo 12 (Personale)

1. Il personale addetto alla struttura deve possedere le seguenti professionalità:

- **RESPONSABILE DI STRUTTURA** - cat. E1:

- a) Titolo di studio richiesto:

- Titoli di studio previsti dall'allegato B al Regolamento regionale n. 1/2003 per la funzione di coordinamento delle strutture "Comunità alloggio per persone con disturbi mentali";

- b) Esperienza lavorativa documentata almeno biennale in attività di coordinamento e programmazione dei servizi per la salute mentale;

- **OPERATORI SOCIO-SANITARI** – cat. C2:

- Attestato di qualifica.

2. Responsabile di struttura, con funzioni di • progettazione, programmazione e sostegno delle attività della Comunità Alloggio; • contatto e collaborazione con gli Enti territoriali preposti e non alla Salute Mentale (Comuni dell'ATS 21, Dipartimento di Salute Mentale, Associazioni di familiari e di volontariato, UMEA, Medici di base, Caritas, Parrocchie, Comitati di Quartiere); • organizzazione di riunioni settimanali con l'équipe di operatori della Comunità Alloggio; • valutazione delle attività del servizio attraverso la creazione di schede di monitoraggio delle attività, di schede individuali delle prestazioni erogate per ogni singolo utente, di schede di presenza e attività relative agli operatori; • monitoraggio e documentazione delle attività, della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale e della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR e dalla Regione; definizione dei piani di lavoro assunti nella organizzazione della struttura; vigilanza sull'andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale; attivazione di forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio; in generale si fa carico di tutte le necessità inerenti il buon funzionamento del servizio, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo.

3. Operatori socio-sanitari (n. 2), con funzioni di: • programmazione, organizzazione e sostegno alle attività quotidiane, alla cura del sé e dell'ambiente abitativo; • ascolto empatico; • ricerca e/o supporto delle potenzialità dell'utente che possono favorire un miglioramento della qualità di vita; • mediazione tra bisogni e desideri individuali e norme del gruppo; • organizzazione e sostegno alle attività del tempo libero; • sostegno e/o accompagnamento nella gestione delle attività sul territorio (attività socio-ricreative, inserimenti lavorativi e borse-lavoro).

4. L'ASUR Area Vasta n. 5 fornisce in forma diretta la seguente tipologia di assistenza:

a) assistenza medica in base alle necessità

b) assistenza infermieristica in base alle necessità

c) educatore professionale per 18/h sett.li x 3h/g.

5. Le attività assistenziali e infermieristiche devono essere documentate a cura del Responsabile della struttura attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

Articolo 13 (Controlli e verifiche)

1. Il personale dell'ASUR Area Vasta n. 5 assieme al personale dell'ATS 21 effettua dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari. Tali controlli prendono in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro. Vengono inoltre fatte, anche queste periodicamente, delle verifiche sullo stato di salute degli ospiti.

Articolo 14

(Obbligo di documentazione e rendicontazione)

1. L'attività residenziale deve essere documentata e monitorata obbligatoriamente a cura del Responsabile della Struttura attraverso relazioni mensili sull'andamento della struttura attraverso l'utilizzo dei seguenti indicatori:

- grado di autonomia raggiunta dagli ospiti
- grado di coinvolgimento nelle attività del territorio
- gestione delle situazioni conflittuali
- livello di soddisfazione degli utenti e loro familiari
- altri indicatori concordati tra il Responsabile della Comunità Alloggio, il Direttore di Distretto, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.

Articolo 15

(Qualità percepita)

1. Ai fini di valutare il gradimento e calibrare eventuali interventi sulle aspettative e le esigenze degli utenti deve essere somministrato a cura del Responsabile della Struttura, mediamente con frequenza annuale, a ciascun ospite della Comunità Alloggio, nonché ai familiari ove presenti, un questionario che indaga i seguenti aspetti della struttura:

- organizzazione
- personale
- procedure.

Articolo 16

(Aggiornamento e formazione del personale)

1. Devono essere garantiti cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabili in almeno n. 10 ore annuali pro-capite, deve essere inoltre favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall'ASUR Area Vasta n. 5 e dai Comuni dell'ATS 21 che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali svolte presso la struttura.

Articolo 17

(Quota di compartecipazione alle spese di gestione a carico di ciascun ospite)

1. Gli ospiti della Comunità alloggio concorrono alle spese di gestione con una retta mensile anticipata. L'esatto ammontare della retta, da corrispondere quale partecipazione economica alle spese alberghiere (quali vitto, lavanderia, ecc.) ed ai costi misti (quali utenze, condominio, ecc.) è determinato annualmente dall'ATS 21.

Articolo 18

(Modalità di collegamento e coordinamento con la rete dei servizi territoriali)

1. Il progetto Comunità Alloggio si integra con i servizi del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASUR Area Vasta n. 5 e quelli del "Servizio di Sollievo – Famiglie in rete" dei Comuni dell'ATS 21.

CAPO III – DURATA DELL'APPALTO, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Articolo 19

(Durata della gestione del servizio)

1. La durata della gestione del servizio è di anni 3 (tre) dal 01/01/2015 al 31/12/2017, con un affidamento iniziale dal 01/01/2015-31/12/2015 e successive prosecuzioni per i periodi 01/01/2016-31/12/2016 e 01/01/2017-31/12/2017, subordinando le prosecuzioni al rinnovo del cofinanziamento da parte della ASUR AV5 e dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21.

2. La durata complessiva è subordinata al rinnovo annuale del cofinanziamento da parte della ASUR AV5 e dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21. Il rinnovo o il mancato rinnovo dei cofinanziamenti saranno comunicati alla Cooperativa aggiudicataria per iscritto. Tale comunicazione in caso di mancato rinnovo dei cofinanziamenti comporterà lo scioglimento di diritto del contratto senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

L'amministrazione si riserva inoltre la possibilità di ridurre liberamente il numero delle prestazioni comprese nell'appalto in occasione delle prosecuzioni dell'affidamento.

3. Nel caso in cui alla scadenza contrattuale l'ATS 21 non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, la Cooperativa è tenuta – previa comunicazione dell'ATS 21 – alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.

Articolo 20

(Obblighi del gestore nei confronti del personale)

1. Il Gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti il Servizio in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti.
2. Il Gestore dovrà garantire la continuità delle prestazioni, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate agli uffici dell'ATS 21.
3. E' fatto obbligo al Gestore del servizio di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro. Le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.
4. In riferimento alla regolarità retributiva la Aggiudicataria deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. 28.01.2009, n. 22 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di rescissione del contratto di appalto. In tal caso l'ATS 21 dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
6. Il Gestore del servizio è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21 prima dell'inizio della gestione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
7. Il Gestore del servizio è obbligato a presentare all'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi. Resta inteso che il Gestore del servizio è sempre l'unico e diretto responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008.
8. Non si rilevano rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08;
9. Il Gestore del servizio dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a carico del Gestore del servizio eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base alla D.Lgs. 81/08.
10. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
11. L'ATS 21 si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio del personale addetto che durante l'orario di lavoro, o anche fuori di esso, si intratterrà indebitamente con gli assistiti, o fornirà agli stessi pareri, impressioni, giudizi o notizie sul restante personale, sulle terapie o altro.

Articolo 21

(Corrispettivo contrattuale del servizio)

1. Il corrispettivo dovuto dall'ATS 21 alla Cooperativa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio associato Comunità alloggio per persone con disturbi mentali è corrispondente a quello offerto in sede di gara dalla Cooperativa medesima in relazione al numero di prestazioni effettivamente rese, oltre IVA se dovuta, a partire dalla previsione di spesa riportata nel Piano finanziario del servizio e sarà soggetto a revisione annuale ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
2. Restano escluse dall'affidamento e pertanto rimborsate a rendiconto, le spese relative al pagamento della Tarsu, le spese condominiali e ogni altra spesa non compresa nel piano finanziario ma comunque espressamente autorizzata dall'ATS 21.

3. Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.
4. Il numero di prestazioni rese, e quindi il corrispettivo dovuto, potrà essere commisurato al numero degli utenti momentaneamente presenti in struttura secondo le indicazioni dell'ATS21.
5. In ogni caso, nel corso della gestione, il numero di prestazioni indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto d'obbligo in considerazione delle esigenze degli utenti e di quelle dell'ATS 21.
6. In caso di necessità ovvero in caso di diminuzione del numero degli utenti richiedenti il servizio e quindi della diminuzione del numero delle prestazioni annue previsto anche oltre i limiti di cui al punto 5, qualora l'ATS 21 lo ritenga necessario, la cooperativa deve comunque garantire lo svolgimento del servizio con le medesime modalità, per il numero di prestazioni che risulterà necessario.
7. Il corrispettivo sarà pagato a rate mensili posticipate, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione dei D.U.R.C. e in ragione del numero di prestazioni effettivamente rese, entro il trentesimo giorno del mese successivo, previa presentazione di fattura a corredo della quale dovrà essere allegata la documentazione giustificativa sottoscritta dal coordinatore del servizio e tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010.
8. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 22 (Responsabilità ed assicurazioni)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Il servizio deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.). In caso di interruzione o sospensione del servizio, l'ATS 21 si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo svolgimento del medesimo servizio, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stessa Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.
2. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato, dovrà pertanto provvedere a stipulare a proprie spese le polizze assicurative di cui all'art. 19 del presente capitolato.

Articolo 23 (Cauzione definitiva e assicurazioni RC)

1. Prima della stipula del contratto la Cooperativa è tenuta:
 - a prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006; si applica altresì l'art. 123 "Cauzione definitiva" del D.P.R. 207/2010;
 - a stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni che possono occorrere agli utenti e agli operatori della cooperativa od essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, con un massimale assicurato di almeno € 1.500.000,00 con separato impegno della cooperativa ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 24 (Controlli e verifiche)

1. I Comuni tramite il competente Ufficio di coordinamento dell'ATS 21, si riservano il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a loro insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Gestore del servizio.
3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, l'ATS 21 potrà applicare al Gestore del servizio la sanzione, variabile secondo l'entità della irregolarità valutata discrezionalmente dal competente Ufficio di coordinamento dell'ATS 21, da € 100,00 (euro cento) a € 1.000,00 (euro mille). Al Gestore del servizio è data facoltà di presentare entro dieci giorni dalla contestazione le proprie controdeduzioni scritte.

Articolo 25
(Risoluzione del contratto)

1. In caso di inadempienze gravi o ripetute l'ATS 21 potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa aggiudicataria del servizio possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa affidataria del servizio; ciò verificandosi la Cooperativa affidataria del servizio è tenuta, comunque, a proseguire il servizio fino all'inizio della Cooperativa subentrante.
2. Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa affidataria del servizio possa vantare alcun diritto nei seguenti casi:
 - a) fallimento dell'impresa
 - b) recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio.
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa affidataria del servizio sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali i Comuni dovessero incorrere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto sia in caso di nuovo appalto del servizio.
4. Il contratto è invece risolto "ipso facto et iure" ad insindacabile giudizio dell'ATS 21 e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:
 - a) in caso di subappalto totale o parziale del servizio;
 - b) in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
 - c) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
 - d) quando incorra in grave indegnità;
 - e) in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizio per l'ATS 21;
 - f) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal Gestore del servizio nonostante diffide formali dell'ATS 21;
 - g) per l'impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
 - h) per indebita riscossione della compartecipazione dell'ospite, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'ospite o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'ospite anche mediante delega.
5. La Cooperativa affidataria del servizio dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. In caso di omissione l'ATS 21 avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti e di esercitare tutte le azioni previste dal presente articolo.
7. Sarà, inoltre, facoltà dell'ATS 21 affidare ad altra Cooperativa l'esecuzione delle prestazioni che la Cooperativa affidataria del servizio non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

Articolo 26
(Facoltà di subentro nella gestione del servizio)

1. L'ATS 21 si riserva la facoltà di subentrare nella gestione del servizio in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.
2. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto, al verificarsi di una delle condizioni previste nel precedente articolo 21 del presente Capitolato.

Articolo 27
(Interruzione del servizio)

1. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa affidataria del servizio proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 28
(Subappalto)

1. E' vietato il sub appalto del servizio.

Articolo 29

(Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:

- a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
- b) spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
- c) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i;

Articolo 30 (Cooperazione)

1. Particolare sensibilità dovrà dimostrare la Cooperativa affidataria nei confronti del volontariato locale attivo nel settore della salute mentale, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento del servizio.

Articolo 31 (Controversie)

1. Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra l'ATS 21 e la Cooperativa affidataria del servizio si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente Capitolato.
2. Tutte le vertenze che non potessero essere definite in via diretta tra le parti verranno sottoposte alla competenza esclusiva del giudice competente.

Articolo 32 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti della Cooperativa saranno raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell'ATS 21– Settore Ambito Territoriale Sociale 21. I dati raccolti in occasione del procedimento di gara saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
2. La Cooperativa è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Privacy", assicurando il rispetto dei prescritti obblighi di legge; a tal fine, prima della stipula del contratto documenta l'avvenuto assolvimento dei predetti obblighi.

Articolo 33 (Stipula del contratto)

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico della Cooperativa.

Articolo 34 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Cooperativa si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 35 (Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle

vigenti norme di legge.

Articolo 36
(Domicilio eletto del Gestore del servizio)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge, la Cooperativa aggiudicataria del servizio elegge il proprio domicilio presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell'ATS 21.

Articolo 37
(Norme finali)

1. La Cooperativa non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1341 del Codice Civile il legale rappresentante della Cooperativa è tenuto a dichiarare espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato.
3. L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato d'oneri e soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.

